

STATUTO PROFESSIONAL COUNSELLING STUDIO - PCS

Articolo 1 - Denominazione e sede.

In virtù degli articoli 18 e 33 della Costituzione Italiana è costituita a durata illimitata l'associazione denominata PCS (Professional Counselling Studio). L'associazione ha sede in Saonara (PD), Piazza Maria Borgato Soti, 2. Il Consiglio Direttivo può istituire sedi periferiche o secondarie.

Articolo 2 - Scopi.

PCS è un'associazione che si propone scopi socio-culturali, formativi, scientifici, di orientamento ed educativi.

L'Associazione non ha finalità lucrative e ha come scopo lo studio, la ricerca, la promozione e la diffusione del Counselling che si basa su metodologie derivanti dall'ipnosi di matrice anglosassone, inteso sia come professione che come stile di vita basato sulla corretta comunicazione interpersonale per lo sviluppo dell'Individuo e della Comunità. L'Associazione intende divulgare nuovi metodi di intervento e nuove forme esplicative in un'ottica di utilità sociale.

Gli scopi associativi comprendono anche:

- eventi per promuovere lo studio, l'apprendimento e la diffusione del Counselling;
- attività per promuovere lo sviluppo e la formazione permanente dei soci;
- servizi riservati ai soci correlati alla disciplina del Counselling;
- attività di vario genere atte a migliorare la qualità della vita delle persone seguendo i principi propri del Counselling.

Articolo 3 - Mezzi.

Per il raggiungimento degli scopi associativi, l'Associazione può compiere tutte le attività necessarie.

In particolare:

- promuovere la ricerca scientifica attraverso pubblicazioni, manifestazioni, dibattiti, ecc.
- stabilire rapporti di collaborazione, confronto e scambio con enti ed associazioni italiane e straniere operanti nel medesimo settore o in quelli affini;
- aderire ad altre associazioni similari;
- favorire scambi culturali e incontri periodici dei propri associati con altri professionisti, italiani e stranieri;
- promuovere ogni iniziativa utile al raggiungimento di standard formativi e qualitativi comuni per la professione, a livello nazionale ed europeo;
- fornire informazioni e supporto per ogni aspetto dell'attività professionale degli associati;
- sostenere e indirizzare gli associati in formazione;
- predisporre centri di documentazione;
- fornire supporto agli associati che desiderano applicare per se stessi i benefici dell'applicazione dei concetti del Counselling;
- realizzare corsi di insegnamento teorico-empirico a carattere formativo, informativo, di aggiornamento, di qualificazione, di specializzazione, di riconversione e di avviamento professionale, nonché di integrazione e di recupero, ciò anche per conto di Enti e/o di Istituzioni pubbliche e private mediante la stipula di particolari convenzioni;
- promuovere attività di Educazione degli Adulti, Formazione Continua, Permanente e Ricorrente, Formazione a Distanza;
- organizzare corsi di formazione, di perfezionamento e di aggiornamento professionale per psicologi, medici ed altri operatori che abbiano esigenze formative, informative e di qualificazione sulle applicazioni del Counselling;
- curare anche in forma diretta la produzione editoriale e di audiovisivi, l'edizione e la distribuzione;
- avvalersi o dotarsi di mezzi multimediali per l'informazione e la comunicazione di massa;
- contribuire allo sviluppo culturale e civile dei lavoratori e dei cittadini e alla sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli, alla pratica ed alla difesa delle libertà civili individuali e collettive;
- sviluppare iniziative atte ad incrementare l'uso sociale del tempo libero;
- organizzare e gestire, con strutture collaterali, attività lecite utili per il raggiungimento delle finalità dell'Associazione.

Articolo 4 - Durata.

L'assemblea degli associati delibera lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio associativo a favore di enti aventi scopi analoghi.

Articolo 5 - Organi.

Gli organi dell'associazione sono il Presidente, il Comitato Direttivo, e l'Assemblea. Possono essere eletti a far parte del Consiglio Direttivo quei soci che abbiano attestato la propria fedeltà all'Associazione ed ai suoi principi di volontariato e di no-profit tramite una collaborazione volontaria, continuativa e non remunerata alle attività per almeno sei anni, nonché i soci fondatori.

Il **Presidente** del Consiglio Direttivo rappresenta l'Associazione stessa a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.

Al Presidente è demandata: - la conduzione ed il buon funzionamento degli affari sociali; - la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei soci che dei terzi; - l'attuazione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo; - l'assunzione, di concerto con il Consiglio Direttivo, di personale da adibire, a seconda delle esigenze, ai vari servizi. Il Presidente può delegare ad uno o più consiglieri parte dei suoi compiti in via transitoria o permanente. In caso di dimissioni o di impedimento grave, tale giudicato dal Consiglio Direttivo, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente.

Articolo 6 - Assemblea.

L'assemblea è costituita dagli associati iscritti da almeno tre mesi prima della data di convocazione, e che siano in regola nel pagamento delle quote associative.

L'assemblea è convocata almeno una volta l'anno dal Presidente, dal quale è presieduta.

La convocazione è comunicata tramite affissione nei locali riservati ai soci o nella sede 30gg prima la data prefissata, o tramite invio per posta email o fax ai soci.

L'assemblea ha tutti i poteri che non siano espressamente attribuiti agli altri organi, e delibera su tutti gli argomenti attinenti gli scopi associativi.

All'assemblea compete, in particolare, di deliberare:

- sul bilancio preventivo e consuntivo e sul programma annuale;
- sulle modifiche dello statuto;
- sulle nomine degli altri organi dell'associazione;
- sulla misura delle quote associative.

L'assemblea delibera sempre con le maggioranze.; in caso di parità prevale il voto del Presidente; è consentita la delega esclusivamente a favore di un associato, che non potrà tuttavia esser portatore di più di due deleghe.

Le deliberazioni dell'assemblea saranno riportate in un libro a cura del segretario di volta in volta nominato dal Presidente.

Convocazione in via ordinaria e straordinaria L'Assemblea può inoltre essere convocata tanto in sede ordinaria, che in sede straordinaria su decisione del Presidente o del Consiglio Direttivo o su richiesta, indirizzata al Presidente, di questo, di almeno un terzo dei soci.

Numero legale e delega L'Assemblea ordinaria e straordinaria è validamente costituita con la partecipazione in prima convocazione della metà più uno dei soci, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo o da un suo delegato. I verbali della riunione dell'Assemblea sono redatti dal Segretario in carica o in sua assenza da persona designata dal Presidente.

L'Assemblea Ordinaria delibera in prima convocazione con almeno un quarto dei soci dell'Associazione, in seconda convocazione con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Per le deliberazioni di scioglimento dell'associazione e di devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole dei due terzi dei voti attribuiti tanto in prima quanto in seconda convocazione.

Articolo 7 - Modalità di voto ed Elezione degli organi statutari

L'assemblea vota normalmente per alzata di mano; su decisione del Presidente, per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori tra i presenti.

Per l'elezione delle cariche sociali il Presidente procede alla nomina di due scrutatori che devono espletare le operazioni di scrutinio. Il seggio elettorale è costituito dal Presidente, dal Vice Presidente, dal Segretario e da due scrutatori indicati dal Presidente.

L'elezione avviene con il sistema della scheda segreta sulla quale è riportato, in ordine alfabetico, l'elenco dei soci che si sono candidati per il periodo successivo dandone preventiva di 30gg comunicazione alla Segreteria del PCS.

Il Consigliere Segretario dovrà redigere, almeno quindici giorni prima della data fissata per l'Assemblea, l'elenco aggiornato completo dei soci in possesso dei requisiti di eleggibilità che hanno presentato la propria candidatura e affiggerlo all'Albo sociale presso la sede DEL PCS.

Le votazioni avvengono esprimendo tante preferenze per quanti sono i componenti dell'organo sociale da eleggere. Vengono proclamati eletti i candidati che hanno raggiunto il maggior numero di voti. Sulle contestazioni relative alle operazioni elettorali, il seggio decide immediatamente a maggioranza. Su parere unanime degli aventi diritto al voto, è possibile votare su lista bloccata.

Articolo 8 - Il Presidente.

Il Presidente è eletto tra gli associati in regola coi pagamenti e dura in carica tre anni.

Il Presidente ha la rappresentanza dell'associazione nei confronti dei terzi; può delegare in tutto o in parte i suoi poteri a favore di uno o più componenti del Comitato Direttivo, con delega scritta.

In caso di assenza o di impedimento è sostituito dal vice presidente.

Articolo 9 - Il Comitato Direttivo.

Il Comitato è costituito da tre o cinque membri nominati tra gli associati in regola con i pagamenti: del Comitato Direttivo fa parte il Presidente, che lo presiede e lo convoca anche telefonicamente.

Il Comitato dura in carica tre anni e, nella sua prima riunione, nomina il vice Presidente e il Tesoriere.

Al Comitato spetta ogni potere amministrativo; in particolare, ha il compito di predisporre il bilancio e il programma annuale, di deliberare i regolamenti interni, e di attuare le delibere dell'assemblea; Il Comitato provvede all'accoglimento delle domande di iscrizione degli associati.

Il Comitato può istituire apposite commissioni per l'esame e lo studio di specifici problemi e per la gestione di specifiche iniziative.

Il Comitato ha la responsabilità della gestione del Registro, e delibera l'apposito Regolamento.

In caso di dimissioni o di impedimento di uno o più membri del Comitato, il Comitato stesso provvederà alla sostituzione mediante cooptazione che sarà valida fino alla successiva assemblea. Si considera dimissionario il membro del Comitato che sia assente ingiustificato a due riunioni consecutive del Comitato.

Il Comitato esprime pareri su ogni questione etica, istruisce i procedimenti disciplinari, le procedure di reclamo, propone all'assemblea le delibere di espulsione degli associati.

Articolo 10 - I soci.

Il numero dei soci è illimitato: possono aderire tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi e di sentimenti e comportamenti democratici. Potranno inoltre essere soci Associazioni e Circoli aventi attività e scopi non in contrasto con quelli del PCS.

I soci si distinguono in:

- soci fondatori;
- soci ordinari;
- soci sostenitori.

Articolo 11 - Soci fondatori.

Sono soci fondatori i soci che hanno partecipato alla stesura dell'atto costitutivo dell'associazione. Hanno gli stessi diritti e doveri dei soci ordinari.

Articolo 12 - Soci ordinari.

Sono coloro che con il loro apporto culturale, scientifico, professionale e finanziario contribuiscono ai bisogni ed alla vita dell'associazione. Essi sono tenuti al pagamento della quota sociale di eventuali quote integrative e quote integrative straordinarie.

Articolo 13 - Soci sostenitori.

Sono soci sostenitori le persone e gli enti riconosciuti dal PCS che condividono gli scopi associativi e vogliono sostenerli.

Partecipano alle assemblee senza diritto di voto, non sono eleggibili negli organi associativi e sono esentati da ogni pagamento.

Articolo 14 - Acquisto e perdita della qualità dei soci.

L'ammissione a socio è deliberata dal Comitato Direttivo su domanda dell'interessato; l'ammissione a socio ordinario implica l'iscrizione del socio nel Registro.

La qualità di socio si perde per dimissioni, per la perdita dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, e per morosità protratta per oltre un anno, su delibera del Comitato Direttivo.

La qualità di socio si perde altresì per l'espulsione deliberata dall'assemblea su proposta di un altro socio, nel caso di comportamenti provamente in contrasto con i fini e i principi associativi.

Articolo 15 - Il Registro.

L'iscrizione nel Registro ha la funzione di riconoscere e rendere pubblica la professionalità e la correttezza degli associati, anche a garanzia e tutela della clientela.

Articolo 16 – Adesione.

L'adesione all'Associazione è annuale. L'adesione all'associazione comporta per l'associato maggiore d'età il diritto di voto in nell'assemblea per l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti e per la nomina degli organi direttivi.

Articolo 17 - Domanda d'ammissione.

Per essere ammessi al sodalizio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda recante le complete generalità del richiedente, la dichiarazione di attenersi al presente Statuto, ed eventuali regolamenti interni e alle deliberazioni degli organi sociali. Il Presidente potrà accettare in via provvisoria tali domande salvo ratifica di cui al successivo articolo.

Articolo 18 - Ratifica e rigetto della domanda d'ammissione.

L'ammissione al PCS sarà ratificata dal Consiglio Direttivo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza. Nel caso di domanda respinta, l'interessato potrà presentare ricorso sul quale si pronuncerà in via definitiva l'Assemblea Ordinaria nella sua prima convocazione. Nel caso di ammissione, il socio avrà diritto a ricevere la tessera sociale, previo pagamento della stessa.

Articolo 19 - Iscrizione ai corsi.

Le iscrizioni decorrono dalla data di rilascio della tessera sociale.

Articolo 20 - Perdita della qualifica di socio.

La qualifica di socio può venire meno per i seguenti motivi: - per dimissioni da comunicarsi per iscritto; - per decadenza e cioè per la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione (cessazione della qualità di socio); - per esclusione deliberata dal Consiglio direttivo per accertati motivi di incompatibilità, per aver il socio contravvenuto alle norme ed obblighi del presente Statuto, per altri motivi che comportino indegnità (radiazione); - per mancato pagamento della quota sociale; - per ritardato pagamento delle quote integrative per almeno tre mesi (sospensione temporanea);

Articolo 21 – Riammissione.

I soci sospesi per morosità potranno, su domanda essere riammessi al sodalizio con parere favorevole del Consiglio Direttivo e pagamento delle quote insolute. I soci radiati potranno ricorrere contro il provvedimento alla prima assemblea Ordinaria. Quelli che hanno perso la qualità di socio potranno essere riammessi, qualora rientrino in possesso dei requisiti previsti.

Articolo 22 - Diritti del socio.

La divisione degli aderenti nelle suddette categorie non implica alcuna differenza di trattamento tra gli aderenti stessi in merito ai loro diritti nei confronti dell'Associazione. Ciascun aderente, in particolare, ha diritto a partecipare effettivamente alla vita dell'Associazione. Le somme versate per la tessera, per le quote sociali ed integrative non sono rimborsabili in nessun caso.

Articolo 23 - Il Patrimonio.

Il patrimonio associativo è costituito dalle quote annuali dei soci, da erogazioni e proventi straordinari, dai beni acquistati o comunque ricevuti e da ogni altra posta attiva.

Le quote annuali possono anche essere differenziate per ciascuna categoria di iscritti.

Le uscite sono rappresentate dalle spese necessarie per la gestione.

Il tesoriere ha la responsabilità della cassa: tiene i libri contabili e quelli richiesti dallo statuto e dalle leggi;

predispone gli elementi necessari alla formazione del bilancio da parte del Comitato. L'esercizio di bilancio coincide con l'anno solare.

Tutte le cariche associative sono gratuite.

L'assemblea può deliberare i rimborsi delle spese sostenute per lo svolgimento delle funzioni.

Articolo 24 - Bilancio consuntivo.

Il bilancio consuntivo comprende le entrate e le spese di competenza dell'esercizio finanziario dal 1 gennaio al 31 dicembre di ciascun anno, dovrà essere redatto dal consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea.

Articolo 25 - Conto consuntivo e bilancio preventivo.

Il conto consuntivo dovrà essere approvato dall'Assemblea dei soci e dovrà contenere: - le entrate accertate (riscosse o da riscuotere) alla chiusura dell'esercizio; - le spese accertate (pagate o da pagare); - la gestione dei residui attivi e passivi degli esercizi anteriori; - il totale dei residui attivi e passivi che si tramandano all'esercizio successivo.

Il residuo attivo del bilancio sarà devoluto come segue: - il 20% al fondo di riserva; - il rimanente a disposizione per il

perseguimento dei fini sociali, per nuovi impianti o ammortamenti delle attrezzature. Il bilancio preventivo dovrà essere redatto dal Consiglio Direttivo e sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro la fine di aprile di ogni anno.

Entrambi i bilanci devono avere approvazione da parte dell'Assemblea dei soci e dovranno essere depositati in visione, a disposizione dei soci, presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'adunanza. All'Associazione è vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per Legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative, enti non commerciali che per Legge, Statuto o Regolamento facciano parte della medesima e unitaria struttura.

Articolo 26 - Regolamento interno.

La struttura organizzativa e particolari norme di funzionamento e di esecuzione del presente Statuto potranno essere eventualmente disposte con Regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.

Articolo 27- Disciplina residuale.

Per quanto non previsto si applicano le disposizioni di legge.